

L'assegno di divorzio e modifica delle condizioni reddituali

Quesito n. 7

Tizio e Caia, coniugi senza figli, decidono di divorziare in seguito ad una separazione consensuale omologata.

In sede di giudizio, viene disposto in favore della donna un assegno di mantenimento pari ad € 500,00, determinato in relazione al precedente tenore di vita condotto dai coniugi.

Successivamente Tizio, per poter frequentare un *master* di specializzazione, opta per un orario di lavoro *part time* che dimezza il suo reddito e non gli consente più di far fronte all'obbligo assunto nei confronti dell'ex coniuge che, nel frattempo, non ha comunque cercato un'occupazione lavorativa.

Con l'intenzione di ottenere un ridimensionamento dell'entità dell'assegno di divorzio si rivolge ad un legale.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sugli istituti coinvolti dalla fattispecie, rediga motivato parere.

Svolgimento

La vicenda delineata nel presente parere involge la complessa e tormentata tematica del diritto e della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge in sede di divorzio.

La *ratio* sottesa all'istituto in questione è rappresentata dalla conservazione del diritto del coniuge beneficiario ad un tenore di vita adeguato e non inferiore a quello goduto in costanza di matrimonio. Invero, la giurisprudenza è ormai unanime nel riconoscere allo stesso **carattere esclusivamente assistenziale**, atteso che la sua concessione presuppone l'ineadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a mantenere la posizione economica che presumibilmente sarebbe proseguita nel caso di continuazione del rapporto

matrimoniale, senza tuttavia che sia necessario uno stato di bisogno e rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere ripristinate per ristabilire un certo equilibrio (Cass. 2076/2003).

In sintesi, per ottenere il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, necessita provare la sussistenza di una disparità economica tra le parti e la non titolarità di adeguati redditi propri, rapportandosi a tal fine al contesto sociale nel quale i coniugi hanno vissuto durante la convivenza ed «*alle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quali elementi condizionanti la qualità delle esigenze e l'entità di aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato*» (Cass. 22-10-2004, n. 20638).

Per rendere la disciplina più flessibile e più aderente alla realtà mutevole vissuta dagli ex coniugi, l'art. 9, c. 1, legge n. 898/70 consente in ogni tempo la **revisione delle statuizioni giudiziali** assunte *rebus sic stantibus* in materia di assegno di mantenimento, allorquando sopraggiungano «giustificati motivi» che incidano sulla precedente valutazione comparativa della situazione delle parti, ed è proprio di tale facoltà che vorrebbe avvalersi Tizio nei riguardi di Caia.

Per accertare la fondatezza di una tale domanda, è necessario innanzitutto stabilire se una **libera scelta personale di vita** possa incidere sull'*an* e sul *quantum* dell'assegno divorzile e, in caso di risposta affermativa, verificare quale indagine vada in concreto condotta sulla «giustificata delle motivazioni» che ne sono il fondamento.

Per quanto concerne il primo profilo, una parte della giurisprudenza di merito oppone che la libera scelta, basata su considerazioni strettamente personali, di optare per un lavoro a tempo parziale non possa ledere un «diritto consolidato di terze persone».

Sul punto, tuttavia, la recente sentenza della Corte di Cassazione 11-3-2006, n. 5378, sottolineando la diversità fra la situazione in esame e l'interesse «consolidato» di un creditore a veder soddisfatto il proprio credito, ha affermato che il diritto in parola ha il suo fondamento in una situazione dinamica e mutevole rispetto alla quale esso opera quale chiave di bilanciamento di interessi e rapporti, restando comunque legato all'evoluzione di quella situazione.

In un tale contesto, come già affermato in modo ancor più radicale nell'ipotesi della decisione del coniuge obbligato al mantenimento di cessare l'attività professionale (Cass. 4-4-2002, n. 4800), l'opzione per un lavoro *part time* costituisce «*esplicazione di fondamentali diritti di libertà*

della persona, quali quelli di libera disponibilità delle proprie energie fisiche ed intellettive e di libera scelta dell'attività lavorativa (artt. 2 e 4, comma 2, Cost.)».

Inoltre la Suprema Corte ha stabilito che *«in tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze»* (Cass. 12-6-2006, n. 13592).

Alla luce di tale assunto, la scelta di Tizio sembrerebbe legittimare la richiesta di revisione dell'entità dell'assegno di mantenimento in favore di Caia, essendo mutata la disparità economica che costituiva il presupposto ed, al tempo stesso, un parametro di valutazione.

Facendo leva sul tenore letterale dell'art. 9, c. 6, legge n. 898/70 si potrebbe tuttavia affermare che la scelta di Tizio non poggia su esigenze di salute o comunque prioritarie e che essendo il frutto di una mera scelta personale non possa costituire un «giustificato motivo».

Nonostante il richiamo normativo, tale argomento non trova accoglimento nella giurisprudenza di legittimità, che ricollega l'esame sui motivi che legittimano la revisione all'esigenza di verificare l'idoneità dei mutamenti a giustificare la modifica delle statuizioni in materia di assegni.

Anzi, sottolineando quanto diversamente previsto per il coniuge separato dall'art. 5, c. 6, legge n. 898/70 che condiziona altresì il diritto all'assegno di mantenimento al fatto che chi lo pretende non possa procurarsi per ragioni oggettive (Cass. 19-3-2004, n. 5555) — ipotesi non già alternativa ma esplicativa rispetto a quella della mancanza di mezzi, in quanto rivolta a chiarire che detta indisponibilità non deve essere imputabile al richiedente (Cass. n. 432/02) — la giurisprudenza impone il sindacato sulle scelte economicamente vantaggiose in relazione all'attività lavorativa sulla persona del beneficiario dell'assegno per l'evidente ragione che non si può pretendere un contributo assistenziale da altri quando

si ha la possibilità di conseguire il tenore di vita precedentemente avuto con le proprie forze.

Quest'ultimo orientamento giurisprudenziale sembrerebbe legittimare una revisione dell'assegno anche alla luce dell'inerzia mostrata da Caia nella ricerca di un lavoro e di nuove fonti di reddito.

Tuttavia, sul punto, la recente sentenza della Corte di Cassazione 2-7-2004, n. 12121 ha affermato che «*l'inattività del coniuge beneficiario dell'assegno può costituire circostanza idonea ad annullare l'altrui obbligo di versarlo solo se conseguente al rifiuto accertato di effettive e concrete, non meramente ipotetiche, opportunità di lavoro*».

Il complesso quadro normativo sul quale si è innestato il lungo ed articolato lavoro di interpretazione dei giudici consente dunque a Tizio di adire l'Autorità Giudiziaria competente per ottenere con successo la revisione dell'assegno divorziale alla luce della sua nuova condizione lavorativa, senza che la libertà delle proprie scelte di vita e professionali possa essere messa in pericolo, ristabilendo così l'equilibrio economico rispetto a Caia, la cui inerzia assumerebbe valore solo se supportata da prove concrete.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

(V. *amplius* SIMONE, Codice Civile Commentato - C1, ed. 2009)

In relazione alla determinazione dell'assegno di mantenimento:

- art. 156 c.c.: *Presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento; I parametri per la determinazione dell'assegno di mantenimento: il tenore di vita; I redditi dei coniugi.*